TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 20

Eccezioni all'obbligo della consegna

1. La consegna non sara' concessa se rispetto al procedimento penale, per il quale essa dovrebbe farsi, non sarebbe concessa l'estradizione secondo gli articoli 3, 4, 5 e 6 comma 1, lettera b).

2. La consegna non sara' concessa neppure se il procedimento penale, per il quale essa dovrebbe farsi, e' promosso contro un cittadino della Parte richiesta che si trova fuori del territorio della Parte richiedente o se la Parte richiesta considera che la concessione dell'assistenza giudiziaria possa essere di pregiudizio per i propri diritti di sovranita' o per l'ordine pubblico.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-20-eccezioni-all-obbligo-della-consegna/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it